



REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Feriele

così composto:

Dott.ssa Giovanna Gentile

Presidente

dott. Andrea Manlio Borrelli

giudice rel.

Dott.ssa Maria Laura Amato

Giudice

nel procedimento ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. n. \_\_\_\_\_ R.G. promosso

da:

-reclamante-

nei confronti di

**ASSOCIAZIONE**

-resistente-

avente a oggetto: reclamo avverso ordinanza 30.6/1.7.2015 del Giudice del Tribunale di Milano - Sezione 6<sup>^</sup> Civile (Dott. Antonio S. Stefani) di accoglimento integrale di ricorso *ex art. 140 comma 8 d.lgs. 205/2006* (Codice del consumo) che ha definito il procedimento cautelare *ante causam* R.G. 28522/2015);

a seguito della camera di consiglio del 5.8.2015, pronuncia la seguente

### ORDINANZA:

s.p.a. chiede, con ricorso *ex art. 669 terdecies c.p.c.* depositato in forma cartacea il 15.7.2015, la riforma dell'ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stata integralmente accolta l'azione proposta dall'Associazione ai sensi dell'art. 140 comma 8 Codice del Consumo con ricorso al Tribunale di Milano depositato in data 5.5.2015.

Con l'ordinanza impugnata il Giudice designato per la trattazione del procedimento cautelare (della sezione VI Civile) ha inibito alla reclamante "di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori, nonché di predisporre, utilizzare e applicare clausole anatocistiche nei predetti contratti".

Inoltre il Giudice della fase cautelare monocratica ha ordinato a "di provvedere entro 15 giorni a inserire sulla *home page* del suo sito *web* avviso riportante il dispositivo dell'ordinanza stessa, nonché a darne comunicazione a ciascun correntista consumatore, allegando copia del dispositivo dell'ordinanza al primo estratto conto trasmesso alla clientela secondo la periodicità e le modalità contrattualmente pattuite" e "di curare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza stessa sui quotidiani 'Il Corriere della Sera', 'la Repubblica' e 'Il Sole 24 Ore', con caratteri doppi rispetto al normale".

La reclamante sostiene che il provvedimento cautelare del Primo Giudice sia errato là dove:

- 1 - riconosce la legittimazione dell'Associazione (d'ora in poi: ) a proporre l'azione ex art. 140 CdC in materia bancaria;
- 2 - esclude che l'art. 120 comma 2 T.U.B. come sostituito dall'art. 1 comma 629 della legge di stabilità n. 147/2013 si ponga in contrasto con la normativa e i principi generali dell'Unione Europea;
- 3 - afferma l'immediata precettività del principio contenuto nel testo novellato del cit. art. 120.2 TUB (secondo cui, nell'esercizio dell'attività bancaria, **gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori**) nonostante non sia ancora intervenuto alcun provvedimento del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), cui invece la stessa norma ha affidato l'ancor oggi inadempito compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;
- 4 - attribuisce alla norma il significato di (imporre al CICR di) vietare (anche) l'anatocismo, anziché solo la capitalizzazione degli interessi;
- 5 - nulla dice circa la sussistenza di *periculum in mora*, necessaria ai fini dell'adozione della richiesta misura;
- 6 - ordina misure eccedenti quella (inibitoria) consentita dal cit. art. 140.8 CdC.

(con memoria depositata con modalità telematica il 3.8.2015) chiede dichiararsi inammissibile il reclamo proposto da , perché non proposto telematicamente, e comunque il rigetto dello stesso, perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata e vittoria delle spese della fase di reclamo, con distrazione a favore dei difensori.

\*

Escluso preliminarmente che il deposito del reclamo con modalità cartacea comporti l'inammissibilità eccepita dalla resistente , per la considerazione che - al di fuori dei casi in cui il procedimento cautelare costituisca un incidente in corso di giudizio di cognizione ordinaria - non può ritenersi che il reclamante sia soggetto già costituito nel

procedimento, ritiene il Tribunale che il reclamo proposto da [redacted] sia solo in minima parte fondato.

Con riguardo alla censura riassunta al superiore punto 1, deve osservarsi che, a norma dell'art. 139 CdC, le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 CdC (fra le quali non è controverso che rientri [redacted]) sono legittimate ad agire ai sensi dell'art. 140 dello stesso Codice, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, oltre che nelle materie indicate dal medesimo art. 139, anche quando siano prospettati come violati i "fondamentali" diritti dei consumatori e utenti elencati nell'art. 2 del ridetto CdC.

Tale norma costituisce "disposizione generale", illustrativa delle finalità della disciplina del CdC, e contiene manifesta espressione di un *favor* del Legislatore per la tutela in forma collettiva e associativa di detti diritti fondamentali.

L'art. 2.2. CdC riconosce come fondamentale diritto dei consumatori quello "alla correttezza, alla trasparenza e all'equità nei rapporti contrattuali".

Ritiene il Tribunale che il riferimento legislativo ai concetti di correttezza, trasparenza ed equità escluda che la materia sia da confinarsi alla sola fase della esecuzione del contratto, successiva alla stipulazione - come vorrebbe la difesa della reclamante.

Esso attiene invece anche al momento genetico del rapporto e alla fase prodromica e di formazione del regolamento negoziale (apparendo indubbio che quantomeno il richiamo all'equità evidenzia un riguardo - anche - all'aspetto contenutistico della stipulazione).

Con riguardo alla fattispecie in esame, non può esservi dubbio che [redacted], denunciando violazione della norma, che assume imperativa, del cit. art. 120.2 TUB come sostituito dall'art. 1 comma 629 della legge di stabilità n. 147/2013, abbia agito per la tutela del diritto fondamentale dei consumatori alla correttezza nei rapporti contrattuali che afferma lesa dai comportamenti di [redacted].

[redacted] appare dunque legittimata a proporre sia l'azione ordinaria ex art. 140 CdC, sia quella d'urgenza prevista dal comma ottavo della medesima disposizione.

Quanto alla dedotta contrarietà del contenuto novellato dell'art. 120.2 TUB a normativa e principi generali dell'UE (di cui al superiore punto 2), osserva il Tribunale che deve

innanzitutto escludersi che la "lettera" in data 2.6.2015 della Direzione Generale Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati di capitale della Commissione Europea sia dotata di valore normativo.

In secondo luogo, l'affermazione secondo cui la capitalizzazione degli interessi nei contratti di conto corrente costituirebbe "pratica comune a tutti gli altri Stati Membri dell'Unione", che la reclamante assume contenuta nel *considerando* n. 19 della Direttiva sul credito al consumo n. 48/2008, unica fra le affermazioni di provenienza UE menzionate dalla difesa di \_\_\_\_\_ che si riferisca alla "capitalizzazione degli interessi", non pare a questo Tribunale costitutiva di alcun obbligo, per gli stati Membri, di consentire normativamente agli operatori del credito di praticare l'anatocismo.

Del tutto inconferente appare poi al Tribunale il richiamo al *considerando* n. 22 della Direttiva banche n. 36/2013, atteso che - come osservato dall'Associazione qui resistente - il mutuo riconoscimento degli istituti di credito da parte dei vari Stati Membri dell'UE non comporta anche la totale omogeneizzazione su scala europea dei trattamenti da praticare alla clientela, ma solo l'esonero dell'operatore creditizio da formalità ulteriori, rispetto a quelle dello Stato di origine, per l'esercizio dell'attività.

Valuta inoltre questo Collegio che la disposizione del novellato art. 120.2 TUB non sia idonea a indurre le banche straniere a ritirarsi dal territorio italiano, come paventato invece da \_\_\_\_\_ alle pagg. 19 e segg. del ricorso per reclamo, né a rendere per esse meno *attraente/allettante* il mercato di questo Paese. Deve perciò escludersi che la norma in questione si ponga in contrasto con gli artt. 49, 54, 56 e 62 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Per le considerazioni che precedono il Collegio ritiene non esservi motivo di ravvisare un contrasto del cit. art. 120.2 TUB con normativa o principi generali dell'ordinamento comunitario, né di disporre la (subordinatamente richiesta) sospensione di questo procedimento ai sensi dell'art. 267, par. 2, TFUE al fine di ottenere pronunciamento in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Quanto alla doglianza di \_\_\_\_\_ riassunta al superiore punto 3, ritiene il Tribunale che la chiarezza e l'univocità dell'enunciato secondo cui, nell'esercizio

dell'attività bancaria, **in ogni caso, gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori** e, perciò, debbono essere **calcolati esclusivamente sulla sorte capitale**, rende la norma in questione immediatamente precettiva (o, secondo l'anglismo utilizzato dalla resistente, *self executing*), ancorché il CICR (che ne è stato incaricato) non abbia ancora provveduto a precisare modalità e criteri di contabilità bancaria destinati a dare attuazione al principio imperativamente espresso. Proprio la non essenzialità di ulteriore specificazione del chiaro principio di cui sopra (divieto di anatocismo bancario) impone di ritenere la norma *de qua* in vigore dall'1.1.2014.

Che poi (venendo al rilievo di cui al superiore punto 4) il precetto di cui sopra escluda inequivocabilmente la possibilità di praticare ulteriormente l'anatocismo bancario non sembra seriamente revocabile in dubbio, attesa l'impossibilità di attribuire altro significato alla proposizione secondo cui, **nell'esercizio dell'attività bancaria, gli interessi non possono produrre interessi ulteriori e dunque sono da calcolarsi esclusivamente sulla sorte capitale.**

Se è, poi, vero, con riguardo alla censura riassunta al superiore punto 5, che il provvedimento del Giudice *a quo* si limita a menzionare "esigenze cautelari" senza però illustrarle, ciò non significa che nella fattispecie non ricorrano i "giusti motivi di urgenza" indicati dal cit. comma 8 dell'art. 140 CdC che, come chiarito da giurisprudenza unanime, non coincidono con il requisito del "pregiudizio imminente e irreparabile" richiesto dall'art. 700 c.p.c.

Ritiene questo Collegio che, nel caso in esame, i "giusti motivi di urgenza" debbano essere ravvisati nella sicura idoneità dei (non contestati *ex art. 115 c.p.c.*) comportamenti di Intesa Sanpaolo a ledere i diritti e ad aggravare i danni di una diffusa platea di consumatori, i quali assai difficilmente, e comunque non tempestivamente, potrebbero ottenere una tutela efficace agendo in via ordinaria, e nell'esigenza di prevenire il verificarsi di ciò.

Il Tribunale di Milano ha del resto già affermato numerose volte, con analoghe ordinanze *ex art. 669 terdecies c.p.c.* pronunciate con riguardo ad analoghe fattispecie, che detti

giusti motivi di urgenza consistono nell'esigenza di evitare il protrarsi o la nuova creazione di situazioni *contra legem*, e il cristallizzarsi di pregiudizi il cui ristoro comporterebbe iniziative giudiziarie necessitanti anticipazione di elevati esborsi, che possono in concreto disincentivare il singolo consumatore dall'agire per la tutela ordinaria del proprio diritto al risarcimento o a restituzioni (nello stesso senso anche Trib. Roma cit. in memoria di costituzione di parte resistente).

Perciò questo Collegio ritiene sussistente il requisito dell'urgenza richiesto all'art. 140.8 CdC, in base al quale il Primo Giudice ha adottato il provvedimento reclamato.

Venendo, infine, all'esame del rilievo riassunto al punto 6, è opinione di questo Tribunale che il fatto che l'art. 140.8 CdC si riferisca alla possibilità di esperire in via d'urgenza la "azione inibitoria", ma non abbia espressamente limitato la tutela urgente al solo caso di cui alla lettera *a*) del primo comma del medesimo articolo di legge, esclude l'illegittimità dell'ordine contenuto nel punto 3 del dispositivo dell'ordinanza impugnata ("di provvedere entro 15 giorni a inserire sulla *home page* del suo sito *web* avviso riportante il dispositivo dell'ordinanza stessa, nonché a darne comunicazione a ciascun correntista consumatore, allegando copia del dispositivo dell'ordinanza al primo estratto conto trasmesso alla clientela secondo la periodicità e le modalità contrattualmente pattuite"), che pare misura volta solo a garantire effettività (*i.e.* più difficile eludibilità) al divieto di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi sia nei contratti di conto corrente in essere, sia in quelli di futura stipulazione.

Ad avviso di questo Collegio eccede invece tale finalità, imponendo fra l'altro alla reclamante di sostenere un notevole costo per ottemperare a provvedimento solo eventualmente definitivo della controversia (art. 669 *octies* comma VI c.p.c. introdotto dall'art. 2 co. III lett. *e-bis*) D.L. 14.3.2005 n. 35 conv. in L. 14.5.2005 n. 80), l'ordine impartito dal Giudice *a quo* al punto 4 del dispositivo del provvedimento cautelare di cui si discute ("di curare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza stessa sui quotidiani 'Il Corriere della Sera', 'la Repubblica' e 'Il Sole 24 Ore', con caratteri doppi rispetto al normale").

Tale considerazione impone la riforma dell'ordinanza impugnata *in parte qua*, con revoca dell'ordine a \_\_\_\_\_ di curare la pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza 30.6/1.7.2015 sui menzionati organi di stampa a tiratura nazionale.

\*

Considerata la già menzionata modifica legislativa di cui all'art. 2 co. III lett. *e-bis*) D.L. 14.3.2005 n. 35 conv. in L. 14.5.2005 n. 80, che ha introdotto il comma VI dell'art. 669 *octies* c.p.c., in base al quale il provvedimento di accoglimento del ricorso *ante causam* ex art. 700 c.p.c. e gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (fra i quali quello ex art. 140.8 CdC) possono definire il procedimento e anche la controversia fra le parti, non essendo più necessaria, ai fini dell'efficacia di detti provvedimenti cautelari, la istaurazione di successivo giudizio di merito, ritiene il Tribunale di dover provvedere in ordine alle spese della presente fase di reclamo.

Poiché l'impugnazione del provvedimento cautelare 30.6/1.7.2015 è risultata pressoché totalmente infondata, ritiene il Collegio di porre a carico di \_\_\_\_\_ i quattro quinti delle spese del presente procedimento, liquidata tale frazione come da dispositivo (giusta il D.M. 10.3.2014 n. 55, scaglione di valore indeterminabile complesso), e di compensare fra le parti il restante quinto.

### **P. Q. M.**

il **Tribunale di Milano**, Sezione Feriale, nella composizione di cui sopra, in parziale riforma dell'ordinanza 30.6/1.7.2015, pronunciata dal Giudice del Tribunale di Milano nel procedimento cautelare *ante causam* avente n. \_\_\_\_\_ R.G., ogni altra istanza o eccezione assorbita, disattesa o respinta:

### **REVOCA**

l'ordine contenuto al punto 4 del dispositivo dell'ordinanza reclamata, con cui il Giudice designato per la trattazione del procedimento cautelare della Sezione VI Civile del

Tribunale di Milano ha ordinato a [redacted] s.p.a. "di curare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza stessa sui quotidiani 'Il Corriere della Sera', 'la Repubblica' e 'Il Sole 24 Ore', con caratteri doppi rispetto al normale";

**RIGETTA,**

nel resto, il reclamo e pertanto

**CONFERMA**

quanto disposto ai punti 2), 3) e 5) dell'ordinanza in data 30.6/1.7.2015 emessa dal Giudice del Tribunale di Milano - Sezione VI Civile - nel procedimento cautelare *ante causam* avente n. [redacted] R.G.;

**CONDANNA**

[redacted] s.p.a. a rifondere all'Associazione [redacted] i quattro quinti delle spese da questa sostenute per la difesa nel presente procedimento di reclamo, liquidando tale frazione in € 6.500,00 per compensi, da maggiorarsi di IVA, CPA e 15% per rimborso forfettario spese generali, con distrazione a favore degli Avvocati [redacted]; compensa fra le parti il rimanente quinto di tali spese.

**SI COMUNICHI.**

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 5.8.2015.

Il Presidente  
Dottoressa Giovanna Gentile  
(est.: *andrea manlio borrelli*)